

non rimedia a coprirsi dell'intero suo credito nel procedimento eventuale di espropriazione a carico dei singoli possessori delle tenute e agisca per la parte residua contro le Banche Ferraresi, limiterà la sua richiesta verso le stesse calcolando, limitatamente ai rapporti con le Banche Ferraresi, gli interessi in base alla media di quelli che sono stati corrisposti dalle stesse per gli altri mutui a norma dell'art. 2 (e precisamente in base alla media del tasso del 4% stabilito per il periodo 30 agosto 1932 - 30 giugno 1935 e di quelli eventualmente stabiliti per il periodo successivo).

È evidente pertanto che l'art. 8 distingue nettamente fra l'obbligazione delle Banche Ferraresi, in rapporto agli interessi per cui restano vigenti le concessioni fatte nel contratto, e quella dei terzi acollatari, per i quali gli interessi restano quelli originari dell'atto di mutuo.

La questione relativa all'aumento del saggio d'interesse deve però essere presa in esame, oltre che nei riguardi degli acollatari, anche nei riguardi delle stesse Banche Ferraresi.

Come già è stato fatto presente, infatti, nella precedente relazione, per il riconoscimento dell'accollo effettuato dai Sigg. Alvaro, la riduzione